

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 APRILE 1985

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (974), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, Olivi ed altri, Sacconi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 9
BUFFONI (PSI)	7, 8
FELICETTI (PCI)	8
FIOCCHI (PLI)	8
POLLIDORO (PCI)	2

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio**» (974),
d'iniziativa dei deputati Sanesi ed altri, Olivi ed altri, Sacconi ed altri; approvato
dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», d'iniziativa dei deputati Sanesi ed altri, Olivi ed altri, Sacconi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 2 aprile.

POLLIDORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riflette – secondo il mio parere – una realtà politica positiva. Si sono potute qualificare le posizioni delle varie forze politiche le quali hanno contribuito a definire un testo che è la sintesi dei disegni di legge che erano stati presentati, raccogliendo una serie di necessità che provengono dalla realtà economica del paese. Esso si riferisce alla figura degli agenti e dei rappresentanti di commercio, i quali hanno assunto una importanza notevole nel settore distributivo in conseguenza dello sviluppo dei servizi dell'impresa industriale e commerciale che è in evoluzione. Tenendo conto di questa nuova situazione ci accingiamo a correggere la legge n. 316 del 12 marzo 1968.

Il disegno di legge al nostro esame, considerato da questo punto di vista, garantisce il pluralismo produttivo nella commercializzazione e si propone di aggiornare la legislazione definendo la figura dell'agente e del rappresentante di commercio e il loro ruolo, in seguito alle modificazioni abbastanza rilevanti che sono ancora in atto nella realtà economica del nostro paese. Inoltre sostituisce la legge n. 316 del 1968 al fine di garantire meglio la funzione specifica di tale professione, la cui qualificazione è affidata ad appositi corsi, e istituisce un ruolo per agente e rappresentante di commercio presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al quale debbono iscriversi coloro che svolgono questa professione o che hanno l'intenzione di svolgerla. Quindi vengono fissati dei requisiti per garantire una determinata selettività. Dobbiamo tener presente, infatti, che è cambiata notevolmente la figura dell'agente e del rappresentante di commercio con l'evoluzione stessa dell'attività commerciale. Anche in Italia si è verificata questa evoluzione e trasformazione molto profonda per cui già oggi nella figura di agente e rappresentante di commercio vi sono delle condizioni diverse. Siccome oggi vengono considerati sempre di più come dei lavoratori autonomi, si avviano a diventare dei veri e propri imprenditori e quindi non più dei soggetti passivi che devono

stabilire un rapporto tra la produzione e il consumo ma qualcosa di più e cioè degli agenti attivi in questo passaggio. Inoltre assumono spesso una duplice veste, ed esattamente quella di specialista del lavoro prodotto e quella di consulente della vendita.

Tutti noi sappiamo che ormai molti agenti hanno rapporti con numerosi punti di vendita e non soltanto consigliano il dettagliante ma sono coloro che ricevono immediatamente l'indice dei mutamenti nei gusti e nei bisogni del consumatore.

Per questo motivo possono essere consultati immediatamente e molte aziende hanno già realizzato questo sistema di rapporto giornaliero con l'agente e il rappresentante di commercio, cioè sono state istituite delle reti che assicurano questo impulso continuo alla produzione proprio per garantire un aggiornamento immediato. Vi sono delle vere e proprie agenzie che svolgono questa funzione per più prodotti e per diverse imprese. Comunque non voglio ulteriormente affrontare questo aspetto; ne ho parlato solamente per dimostrare come sia già in atto uno sviluppo che rende questa professione un servizio sempre più qualificato.

Il provvedimento che stiamo esaminando - come ho già detto - è la sintesi di alcuni disegni di legge ed è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Esso cerca di assicurare il massimo di professionalità e di qualificazione in questo settore che è necessario per garantire al commercio e alla produzione servizi maggiormente qualificati. Il testo introduce anche dei criteri di selettività, i quali sono necessari in presenza di una evoluzione del settore così ampia, al fine di evitare che chiunque possa esercitare questa professione, che deve essere più qualificata, e quindi possa dequalificare tutto l'insieme del rapporto con il consumatore.

Se l'intendimento dei vari partiti politici alla Camera dei deputati è stato quello di approvare un testo di legge che introduca alcuni criteri di selettività per garantire questo sviluppo qualitativo, ritengo che gli emendamenti che sono stati presentati in questa sede dal relatore, senatore Pacini, riducano questa impostazione del provvedimento e quindi eliminano tutti quei criteri e quegli elementi che sono indispensabili per determinare quel processo di qualificazione di cui ho parlato. Bisogna tener presente ciò che sta accadendo nel nostro paese e cioè la spinta ad esercitare questa professione senza alcuna qualificazione, per decidere quali provvedimenti adottare.

Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che alla Camera dei deputati tra le varie forze politiche erano emerse delle posizioni diverse. Il mio Gruppo politico aveva presentato alcuni emendamenti ed è stato invitato a ritirarli: ha aderito a questo invito proprio per favorire quel compromesso e per approvare un testo di legge che garantisse un minimo di professionalità anche in questo settore, il quale ne ha bisogno proprio per lo sviluppo della vita economica. Riaprire questo dibattito e questo confronto significa non soltanto dequalificare il testo approvato, e quindi realizzare un impianto diverso da quello impostato dalla Camera dei deputati, ma significa anche allungare i tempi di approvazione. Infatti se questo disegno di legge verrà modificato dovrà ritornare alla Camera dei deputati. Siccome siano riusciti a trovare un punto d'incontro importante ed

interessante, ritengo opportuno approvare il testo che ci è pervenuto dall'alto ramo del Parlamento senza apportare modificazioni.

Valutando gli emendamenti del relatore, il senatore Pacini intende introdurre al primo comma dell'articolo 4 «un rappresentante dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) designato dal Presidente dell'Ente». Ho qualche perplessità in quanto questo istituto è un ente di previdenza e quindi non potrebbe svolgere alcuna funzione positiva nella Commissione centrale. Desidero inoltre ricordare agli onorevoli colleghi che gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti a una doppia previdenza, quella dell'INPS e quella dell'ENASARCO, per cui secondo questo principio la partecipazione alla Commissione dovrebbe essere estesa anche a un rappresentante dell'INPS. Ritengo che la composizione della Commissione, così come è stata concordata dalla Camera dei deputati, sia sufficiente e che non sia opportuno introdurre un rappresentante dell'ENASARCO in quanto potrebbe richiamare la necessità di includervi anche uno dell'INPS.

Il secondo emendamento presentato dal relatore, senatore Pacini, tende a introdurre al secondo comma dell'articolo 5 le parole: «anche a livello aziendale». Quindi il testo della norma emendata risulterebbe il seguente: «1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni, anche a livello aziendale».

Credo che non venga colto il senso del provvedimento, così come è pervenuto dalla Camera, perchè il corso aziendale nulla ha a che fare con il lavoro autonomo, come viene configurato nel testo. Nessuno nega la possibilità di fare corsi aziendali ma tale possibilità deve avvenire in un momento successivo ed a spese delle stesse aziende. Infatti, se l'emendamento venisse approvato e non venisse precisato meglio il concetto, occorrerebbe prevedere anche un finanziamento alle aziende stesse per le spese che dovrebbero sostenere per la organizzazione dei corsi.

Il terzo emendamento riguarda il punto 3) dell'articolo 3, dove si afferma la necessità di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e dove, giustamente, alla Camera si sono aggiunte le parole «di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali e giuridiche», parole che, viceversa, il relatore con il suo emendamento vorrebbe nuovamente sopprimere. Il che significa che anche qui si va a stravolgere l'impianto stesso del disegno di legge che era rivolto verso una particolare qualificazione, per la quale non può essere sufficiente la sola cultura generale. L'agenzia commerciale deve diventare un servizio di informazioni per i clienti e un centro di analisi di mercato per le ditte proponenti e, pertanto, non può diventare un'area di parcheggio per diplomati non qualificati che, purtroppo, sono molto numerosi in Italia.

Ritengo che si possa affermare che gli emendamenti proposti, in pratica, snaturano il significato che il provvedimento aveva all'inizio. Sarebbe perciò opportuno ritirarli ed annuncio che, in tal caso, noi non insisteremo sulla nostra posizione, non presenteremo emendamenti e potremmo addivenire, così, a una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge al nostro esame sulla professione di agente e rappresentante di commercio riguarda un'attività che si sta dimostrando sempre più interessante. Anche per quanto riguarda la notevole e pur complessa necessità di far sì che queste professioni abbiano caratteristiche diverse da quelle che avevano in passato. Gli agenti e i rappresentanti di commercio svolgono un'opera altamente meritoria e sono scarsamente, per non dire per nulla, tutelati. Forse perchè non possono fare sciopero contro sè stessi o perchè non hanno diritto a cassa integrazione o forse perchè scontano colpe che i loro colleghi hanno fatto cadere sulla categoria medesima. La leggenda che chi non sa fare niente va a fare l'agente di commercio, purtroppo, ha attecchito nel nostro paese tanto che diventa inutile che giornali anche autorevoli, come *Il Corriere della sera*, dedichino pagine intere agli agenti e ai rappresentanti di commercio per dire che sono una parte importante dell'ossatura economica del paese. Articoli del genere, rivolti a lettori di solito scarsamente attenti, non servono ad altro che a mettere a posto la coscienza di chi scrive.

Non mi risulta che nei giorni in cui l'Italia tornava ad essere divisa in più Stati a causa del maltempo chi svolge questo lavoro si sia fermato. Quindi credo che dobbiamo porre attenzione nel predisporre un articolato all'altezza dei tempi e del ruolo che questa categoria svolge nell'interesse del paese.

Non vorrei essere affetto da una visione corporativa ma credo che, quando ci si sforza di dare un contributo sereno, tutti abbiano il diritto di sottolineare gli aspetti più caratteristici e importanti del proprio lavoro.

Dobbiamo cercare di varare una legge senza fretta. A noi repubblicani, infatti, pare strano che improvvisamente, a trentadue giorni dalle elezioni, ci si occupi di un provvedimento che è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato già dall'11 ottobre 1984 e solo ora si voglia in fretta decidere. Eppure da tale data ad oggi, visto che la questione era particolarmente urgente, di tempo ne avremmo avuto!

Non frapportò ostacoli ma solo considerazioni ovvie per far sì che questo disegno di legge rappresenti per gli agenti di commercio, se non la *Magna Charta*, almeno un segno che i due rami del Parlamento hanno inteso dare, al di là delle espressioni verbali, il dovuto riconoscimento a tale attività professionale.

Il settore degli agenti e dei rappresentanti di commercio è molto vasto; bisogna tener presente che le case mandanti possono produrre beni ad alto valore aggiunto come beni privi o quasi di tale valore. Nel primo caso è chiaro che la professionalità deve rispondere a determinati requisiti di preparazione tecnica. È fuori discussione che difficilmente un rappresentante tornerà a casa con un ordine soltanto perchè ha saputo parlare correttamente. Accanto alla convinzione occorre la professionalità. Anche per questo settore si ritorna al giusto riconoscimento verso una categoria che ha da tempo riscoperto la stagione dei doveri mentre mi pare che non abbia ancora conosciuto appieno quella dei diritti.

Dobbiamo inquadrare questa categoria richiamandoci alle esperienze fatte in altri paesi europei, cercando però di adattare alla realtà italiana.

Non vorrei in questo momento entrare nel merito dell'articolato: desidero solo soffermarmi un attimo su una considerazione che a me sembra abbastanza importante e sulla quale vorrei richiamare la cortese attenzione dei colleghi. Essa riguarda il secondo comma dell'articolo 5, in cui si afferma che «il richiedente deve aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni, oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, alle dipendenze di una impresa, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite... oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materia commerciali o giuridiche».

Devo dirvi che a un primo esame avevo trovato positiva questa dizione. Il punto 3) mi sembrava veramente innovatore; riletto, però, a mente serena mi sono accorto che non innovava affatto.

Io penso, invece, a una figura di agente e rappresentante di commercio del futuro che, come preparazione di base, debba avere ben altri requisiti oltre a una preparazione giuridica.

Vista l'evoluzione in atto, la figura dell'agente di commercio da collocare sui mercati nazionali ed esteri richiede un profilo di preparazione di base che dovrà essere fornita a livello di scuola secondaria superiore. Tale profilo professionale si basa sulla preparazione tecnica e commerciale e per meglio collocare le merci italiane all'estero si dovrebbe richiedere la conoscenza di almeno una lingua straniera. Intendo dire che esercitare la professione di agente di commercio o rappresentante richiede una attività a tempo pieno. Non si creda che tale professione possa essere esercitata come ripiego. Anche in questa categoria è dato registrare il disagio verso chi crede di potersi improvvisare rappresentante di vendita.

Come i veri artigiani sono giustamente irritati nei confronti di chi esercita, al termine di una giornata lavorativa, certe attività tradizionalmente loro, come l'idraulico, l'elettricista, l'imbianchino, inevitabilmente senza adeguata perizia e preparazione, così gli agenti e i rappresentanti di commercio si sentono defraudati da chi crede che solo con un po' di chiacchiera si possa, senza professionalità, assolvere tale funzione, dopo il lavoro, magari burocratico, assolto nella mattinata.

La categoria degli agenti e rappresentanti di commercio merita una particolare attenzione anche per quanto concerne lo *status* professionale, da riconoscere analogo a quello già riconosciuto in altri paesi europei. L'esigenza del riconoscimento di tali diritti e quella del coordinamento con le normative europee suggerisce modifiche, sia pure con un intento chiarificatore, all'impianto del disegno di legge in discussione.

L'ultima considerazione di carattere generale è quella che riguarda la possibilità di accesso all'Albo degli agenti e rappresentanti di commercio. Nel momento in cui diciamo che l'agente o rappresentante di commercio del futuro debba rispondere a determinati requisiti professionali si pone l'esigenza della creazione di un ruolo transitorio per i lavoratori dipendenti che siano stati per esigenze di ristrutturazio-

ne licenziati. Ciò anche per prevederne l'eventuale riciclaggio dopo un corso di preparazione specifica e finalizzato secondo i settori.

Ciò faciliterebbe la collocazione, sul mercato interno e su quello estero, di elementi che sappiano trovare nella professione di agente o rappresentante di commercio non solo le ragioni della propria vita di lavoro ma anche la realizzazione della propria professionalità.

BUFFONI. Signor Presidente, vorrei dichiarare a nome del Gruppo socialista che complessivamente riteniamo questo insieme di norme relative alla disciplina di agente e rappresentante di commercio un fatto importante sul piano della sistemazione giuridica della categoria, trattandosi di uno strumento normativo atteso da molto tempo e che colma una grave lacuna rispetto a una categoria che svolge un ruolo importante non soltanto nel rapporto di intermediazione ma anche nel rapporto di diffusione del prodotto nazionale. Per questo motivo mi limiterò ad affrontare, in questo mio breve intervento, un aspetto del disegno di legge che suscita in noi alcune perplessità, per non dire ragioni di dissenso. Mi riferisco all'articolo 5, laddove vengono indicati i requisiti in base ai quali possono essere iscritti nel ruolo i futuri richiedenti, dato che per la situazione pregressa vi è una normativa specifica di inserimento nei ruoli transitori. Il nostro dissenso si riferisce in particolare, rispetto al contenuto dell'articolo 5, alla totale equiparazione degli agenti in qualunque settore essi operino. Infatti vengono previsti per tutti gli stessi requisiti, che possiamo definire rigidi in quanto indicano un'ipotesi obiettiva di selettività rispetto a chi svolgerà questo compito una volta approvato il provvedimento al nostro esame. Ritengo che questi operatori non possano essere messi tutti sullo stesso piano in riferimento ai rigidi requisiti culturali, di istruzione e di professionalità che sono giustificati solamente in determinati settori, per esempio nel campo finanziario dove è richiesta una maggiore qualificazione professionale, ma non per la grande massa degli agenti e rappresentanti di commercio che per lo più trattano prodotti per cui non sono necessari questi requisiti così rigidi. In base a questi motivi, vorrei invitare la Commissione (e questa è una ipotesi di lavoro che sottopongo in sede di discussione generale proprio perchè teniamo in considerazione il rapporto dialettico presente in questa sede e non intendiamo presentare emendamenti) a modificare l'articolo 5, stabilendo una differenziazione tra le varie categorie di operatori e dei requisiti diversi. Quest'ultimi non possono essere quelli della richiesta della laurea o di una attività di formazione professionale per coloro che tratteranno, per esempio, prodotti casalinghi o di largo consumo nei confronti dei quali non è necessaria una conoscenza culturale approfondita. Chiediamo che l'articolo 5 venga modificato in questo senso tenendo anche presente l'attività di questo settore - a cui si è riferito anche il Presidente nel suo intervento - che si apprende di fatto con la concreta esperienza operativa. Questa attività sostanzialmente nasce dall'esperienza, cioè dal «campo» ed è un aspetto sociale che ci interessa e ci preoccupa in modo particolare. Se questo disegno di legge verrà approvato con questi rigidi schematismi di qualificazione, certamente rappresenterà una barriera per accedere a un posto di lavoro in questo settore che è in evoluzione e si sta diffondendo: infatti

oggi il sistema, per esempio, di vendita a domicilio (non considerando quello del porta a porta) offre delle possibilità di lavoro a molti giovani in un periodo in cui tutti possiamo constatare l'espansione del settore terziario.

FELICETTI. Non mi sembra così penalizzante!

BUFFONI. Intendevo porre questo aspetto come problematica e non come verità.

FELICETTI. Mi aveva impressionato il suo modo di esporre la questione per cui sono andato a leggere di nuovo tutto l'articolo 5 ed ho potuto rilevare che la norma in esso contenuta non è così penalizzante.

BUFFONI. Questo aspetto sociale della possibilità di creare occupazione, che deve possedere il presente disegno di legge, viene in parte diminuito da questi requisiti eccessivamente rigidi, soprattutto tenendo conto che l'attività di agente e rappresentante di commercio spazia in settori completamente diversi. Forse in alcuni settori i requisiti sono pochi, come nel campo finanziario, dove si deve possedere una preparazione giuridica specifica, ma nella maggior parte dei settori ritengo che siano eccessivi.

Chiedo se sia possibile ristrutturare l'articolo 5 e mi rivolgo innanzi tutto al rappresentante del Governo affinché tenga in considerazione questa mia preoccupazione su un aspetto che riteniamo molto importante. Senza modificare il criterio innovativo della legge, che è quello dell'introduzione di una qualificazione professionale anche in questo settore, ritengo opportuno operare una discriminazione tra i vari settori, richiedendo dei requisiti diversi a seconda del campo di operatività.

Questa mia proposta si ricollega al problema degli emendamenti a cui si è riferito il senatore Pollidoro. Se la modificazione sarà sorretta da una seria motivazione, fondata sia nella sostanza che nella forma, non credo che rappresenterà un grosso impedimento per l'altro ramo del Parlamento per arrivare ad una rapida rilettura e definitiva approvazione. Non ci dobbiamo preoccupare eccessivamente di questa rilettura, che periodicamente viene svolta dal Senato rispetto a provvedimenti che la Camera dei deputati, dopo che li abbiamo licenziati, ci rimanda per riesaminarli, nella sua autonoma decisione. Non credo che improvvisamente dobbiamo diventare, per un provvedimento di questo genere, sostenitori di un monocameralismo imperfetto nei confronti del quale siamo tutti quanti più o meno critici ma sul quale le posizioni, da un punto di vista istituzionale, sono diverse. Se la Commissione apporta una modifica a questo testo di legge, dopo un intervento chiarificatore del Governo, non credo che possa rappresentare una causa di immotivato ritardo, in quanto l'altro ramo del Parlamento potrà sempre accogliere questi emendamenti in tempi brevi, per dare esecuzione pratica ad una norma che consideriamo importante e che pensiamo debba essere approvata in un tempo ristretto ma sempre dopo un adeguato approfondimento della questione.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, intervengo brevemente per esprimere, a nome del Partito

liberale italiano, il nostro consenso su questo disegno di legge per le finalità che esso si prefigge. Colgo l'occasione per ringraziare il relatore, senatore Pacini, per l'esauriente illustrazione del provvedimento al nostro esame. Desidero sottolineare che alcune osservazioni al testo di legge sono state anticipate e recepite dal relatore il quale ha proposto alcuni emendamenti verso i quali esprimo sin da ora il mio consenso.

Indubbiamente la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è molto importante per il settore produttivo ed è quindi giusto che trovi un appropriato riconoscimento attraverso questo provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Vorrei comunque fare una domanda al relatore, senatore Pacini, alla quale molto probabilmente avrà già risposto durante la discussione generale, cui per alcuni impegni non ho potuto partecipare, in riferimento all'articolo 6 che si occupa della attività di agente e rappresentante di commercio esercitata da una società. Quando l'attività di agente e rappresentante di commercio viene esercitata da una società la quale evidentemente opererà attraverso degli agenti, quest'ultimi assumeranno la configurazione di sub-agenti. Desidererei avere un chiarimento su questo aspetto e cioè sapere se la figura del sub-agente trova una sua collocazione in questo disegno di legge. Ritengo, infatti, che questa figura dovrebbe essere tenuta presente nella discussione del disegno di legge.

Mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli e preannuncio che presenterò alcuni emendamenti al testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO